

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO AL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PROMOSSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE "PAVULLO 2026: UN'ESTATE DI #CONTINUEMOZIONI" PROMOSSE DAL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Oggi,..... a Pavullo nel Frignano, Sede Municipale, Piazza Montecuccoli n. 1

TRA

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (di seguito anche "Sponsee"), C.F. 00223910365 legalmente rappresentato da Venturelli Rita, domiciliata per la carica in Pavullo nel Frignano Piazza Montecuccoli n.1, legittimato a stipulare in nome e per conto dello stesso in forza del Decreto sindacale n. 5 del 30/06/2026, con il quale, tra l'altro, è stata conferita alla medesima la Responsabilità del Servizio Cultura, Sport, Tempo Libero e Turismo;

E

Aia Vecchia Srl con sede legale in Pavullo nel Frignano, Via Bibone n. 16, C.F. e P. IVA n. 03011450362, in persona del legale rappresentante Chiodi Riccardo, di seguito, per brevità, indicata come "Sponsor"

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 DEL 21/05/2026, avente ad oggetto "Servizi Cultura, Sport, Tempo Libero e Turismo – Approvazione del Programma di iniziative "Pavullo 2026: un'estate di #continuiemozioni e dello schema di contratto di sponsorizzazione", è stato approvato lo schema del presente contratto;
- con il medesimo atto l'Amministrazione Comunale ha approvato il calendario delle iniziative che il Comune promuove nel periodo estivo, comprendente un programma di attività culturali, artistiche, educative e/o di intrattenimento da realizzarsi nel territorio comunale;
- la visibilità e la promozione delle suddette iniziative possono essere favorite dalla collaborazione con soggetti privati;
- lo Sponsor ha manifestato interesse a sostenere le attività promosse dall'Amministrazione Comunale, contribuendo alla loro realizzazione;
- lo Sponsor non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

- non si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia, in quanto ricorre l'esenzione prevista dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- l'impresa esecutrice incaricata dallo Sponsor non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- è stato acquisito il DURC online relativo agli adempimenti contributivi e assicurativi, con validità fino al 03/09/2026, agli atti d'ufficio;
- per il servizio in oggetto non si è resa necessaria la redazione del DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tutto ciò premesso, le Parti, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, volendo tradurre in atto formale quanto sopra

DICHIARANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee (Comune di Pavullo nel Frignano), come sopra rappresentato e lo Sponsor legalmente rappresentata da Chiodi Riccardo, come sopra indicato, a favore dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative indicate in premessa.
L'accordo ha validità fino al 30/09/2026.

Art. 2 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- garantire allo Sponsor adeguata visibilità all'interno del materiale informativo e promozionale relativo alle iniziative;
- esporre il logo dello Sponsor durante gli eventi e le attività oggetto della sponsorizzazione, secondo modalità concordate con il Servizio competente;
- inserire il logo dello Sponsor negli spazi informativi digitali dedicati alle iniziative, ove previsto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà allo Sponsor le tipologie di materiali prodotti e le modalità di diffusione.

Art. 3 – IMPEGNI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna a:

- corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo economico pari a € 400,00 (oltre IVA, se dovuta), dietro presentazione di regolare fattura, entro la data del 30/09/2026;

- eventualmente fornire beni o servizi complementari utili allo svolgimento delle iniziative (ad esempio fornitura di merende per i partecipanti), secondo accordi operativi da definire, che saranno specificati in relazione alle singole attività e agli interlocutori coinvolti.
- lo Sponsor può utilizzare i cartelli installati esclusivamente per pubblicizzare la propria immagine o i propri prodotti, mediante loghi, marchi, messaggi, o per comunicazioni di interesse generale.
- Le informazioni pubblicizzate non possono riferirsi ad attività o situazioni in conflitto di interessi con l'attività pubblica del Comune di Pavullo nel Frignano, ovvero lesive della dignità istituzionale dell'Ente, né avere natura politica, sindacale e religiosa.
- In tali casi verrà richiesto allo Sponsor la modifica dei contenuti dei messaggi non ritenuti compatibili o la loro sostituzione con altri, ritenuti dallo Sponsor di eguale efficacia; altresì non saranno ammessi, in alcun modo: loghi, marchi, messaggi, comunicazioni che facciano riferimento diretto o siano collegati alla produzione, distribuzione, di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, oppure afferiscano allo sfruttamento del lavoro minorile e contengano messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minacce.
- Sarà onere dello Sponsor rimuovere i cartelli di promozione-immagine summenzionati, al termine del presente contratto e farsi carico delle spese afferenti alla formalizzazione del presente contratto di sponsorizzazione.

ART. 4 TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario del servizio, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché generalità e codice fiscale dei delegati ad operare sul conto stesso. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla predetta Legge comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà una durata di 3 (tre) mesi dalla data della Determina di aggiudicazione sopra citata, senza possibilità di rinnovo.

ART. 6 - CONDIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, c.2 e 1342 del C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. **1453 e 1454 c.c.**, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, in qualsiasi momento e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, qualora venga accertata:

- la violazione degli obblighi contrattuali di cui all'art. 2;
- l'inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- il mancato avvio dell'attività decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. **1373 c.c.** (e, ove applicabile, dell'art. **1671 c.c.**), anche successivamente all'inizio dell'esecuzione, per ragioni di pubblico interesse o utilità.

Il contratto potrà inoltre essere risolto **di diritto**, ai sensi dell'art. **1456 c.c.**, in caso di gravi e reiterate violazioni o gravi e reiterate inosservanze del Codice di Comportamento sopra menzionato.

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ART. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Modena.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), i dati personali oggetto del presente contratto di sponsorizzazione saranno trattati per finalità connesse all'organizzazione e alla promozione del calendario degli appuntamenti estivi 2026 del Comune di Pavullo nel Frignano, da personale debitamente autorizzato, mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, qualora necessario per l'istruttoria relativa al presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento. I dati saranno diffusi nei casi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Pavullo nel Frignano è contattabile al seguente indirizzo:

e-mail: ufficio.protocollo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it; pec: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ART. 11 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

Lo Sponsor si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso apparecchiature di elaborazione, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, anche in occasione o in conseguenza dell'esecuzione del contratto. Tali dati e informazioni non potranno essere divulgati in alcun modo o forma, né utilizzati per fini diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, né comunicati o trasmessi a terzi senza preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di riservatezza si estende anche al materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Gli obblighi sopra previsti non si applicano ai dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Lo Sponsor è responsabile della puntuale osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei rispettivi dipendenti, consulenti e collaboratori, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi violazione da essi commessa.

L'utilizzo da parte dello Sponsor di servizi di cloud pubblici per la memorizzazione dei dati trattati nell'esecuzione del contratto è consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante potrà dichiarare il contratto risolto di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Lo Sponsor potrà citare i termini essenziali del contratto qualora ciò costituisca condizione necessaria per la partecipazione a gare o appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti della citazione.

La Stazione Appaltante può effettuare attività di auditing in ordine alle procedure adottate dallo Sponsor per adempiere agli obblighi di riservatezza e a ogni altro obbligo contrattuale.

Alla scadenza del contratto, lo Sponsor non potrà trattenere copie di dati, programmi o documentazione dell'Amministrazione e dovrà restituirli integralmente su richiesta.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte, bolli e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

ART. 13 NORME FINANZIARIE

L'installazione di eventuali banner e/o cartelli collocati in prossimità delle iniziative ed eventi, indicanti il nome del soggetto Sponsor e/o degli altri partner di Progetto e le altre forme di comunicazione che saranno adottate per pubblicizzare la collaborazione dello Sponsor e/o degli altri partner di Progetto con il Comune, non sono da ritenersi "iniziativa pubblicitaria" ma attività da considerarsi di pubblico interesse e di necessaria visibilità a favore dello Sponsor e/o degli altri partner di Progetto che si fa carico degli oneri derivanti dalla valorizzazione delle aree verdi con l'effetto che il canone dovuto può considerarsi compensato da tale prestazione.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pavullo nel Frignano, lì _____

Per il Comune di Pavullo nel Frignano

Venturelli Rita

Per lo Sponsor
